



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli handicappati (CSOAA)

Valida dall'1.1.2028, valida per gli anni d'esercizio 2028–2029

Stato: 1.2028

318.507.10 i CSOAA

01.2028

Premessa

La presente circolare è stata completamente rielaborata per il periodo contrattuale 2020–2023. Essa è stata adattata soltanto laddove sono state concordate o erano opportune precisazioni.

Le modifiche e i miglioramenti apportati si prefiggono principalmente quanto segue:

- precisare l'articolo sullo scopo e incentrarlo maggiormente sull'inclusione;
- definire più precisamente e chiarire le prestazioni (panoramica delle prestazioni);
- chiarire ulteriormente il ruolo e la responsabilità delle organizzazioni mantello;
- ottimizzare i piani programmatici.

Alcune parti della presente circolare sono state rielaborate nel quadro di un processo partecipativo con rappresentanti delle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità e l'UFAS.

Indice

1.	1. Disposizioni generali	9
1.1	1.1 Basi giuridiche	9
1.2	1.2 Articolo sullo scopo	10
1.3	1.3 Beneficiari di prestazioni aventi diritto	11
1.4	1.4 Principio degli aiuti finanziari (art. 7 LSu).....	11
1.5	Capacità di prestazione propria (sussidiarietà).....	13
1.6	1.6 Gruppi target	15
1.7	1.7 Prova del diritto alle prestazioni.....	15
1.8	Attività di volontariato	16
2.	Condizioni per gli aiuti finanziari	18
2.1	In generale	18
2.2	Rapporto contrattuale tra l'UFAS e l'OM	18
2.3	Definizione di organizzazione (OM e OSM).....	18
2.4	Definizione di organizzazione privata per l'aiuto al-le persone con disabilità.....	19
2.5	Sussidio AI/AVS	22
2.6	Prescrizioni minime in materia di struttura, gestione e reporting, revisione dei conti inclusa.....	24
2.7	Eccedenza di copertura e insufficienza di copertura – Contributo di copertura 4 (CC 4)	25
3.	Prestazioni sovvenzionate.....	27
3.1	Prestazioni/Categorie di prestazioni (secondo la panoramica delle prestazioni, allegato 1)	27
3.2	Prestazioni non destinate a persone specifiche (PSPIA). 28	
3.3	Piani programmatici/ piani di valutazione	29
3.4	Comunicazione delle prestazioni (sito Internet, obbligo di pubblicazione, accessibilità ecc.)	30
3.5	Spese computabili/ricavi.....	32
3.6	Delimitazione delle prestazioni e regolamentazione delle compensazioni	32

4.	Procedura per gli aiuti finanziari	33
4.1	Contratto CCAF	33
4.1.1	Conclusione del CCAF (inoltrare tramite la richiesta di aiuti finanziari)	33
4.1.2	Durata	33
4.1.3	Vie legali	33
4.1.4	Rapporto giuridico	33
4.1.5	Diritto di consultazione e obbligo di informare	33
4.1.6	Entrata in vigore e soluzioni transitorie	34
4.1.7	Inadempienza totale o parziale (sanzioni)	34
4.1.8	Rescissione del contratto	34
4.2	Reporting	35
4.2.1	Rapporti dell'organizzazione mantello (mandataria)	35
4.2.2	Scadenze	36
4.3	Procedura	36
4.3.1	Modifiche	36
4.3.2	Requisiti qualitativi	37
4.3.3	Protezione dei dati	37
4.3.4	Audit dell'UFAS	37
4.3.5	Modalità di pagamento	38
4.3.6	Conclusione del periodo contrattuale	38
4.3.7	Pubblicazione del conto annuale e del rapporto di gestione	38

Allegati 39

1	Panoramica delle prestazioni – Prestazioni e categorie di prestazioni esercizio art. 47 LAI	39
2	Direttive sul reporting	39
3	Attestazione dei requisiti qualitativi	39
4	Calcolo della capacità di prestazione propria (modello) ...	39
5	Calcolo della capacità di prestazione propria (schema) ...	39
6	Guida al concetto di valutazione delle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità beneficiarie di aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI	39
7	Guida alla gestione orientata agli effetti e ai processi per le organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità	

	beneficiarie di aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI – Parte specifica	39
8	Piano per eventi e corsi delle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità per la richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI	39
9	Elenco dei legami economici della mandataria.....	39
10	Dichiarazione di completezza (Ddc)	39
1.	1. Disposizioni generali	9
1.1	1.1 Basi giuridiche	9
1.2	1.2 Articolo sullo scopo	10
1.3	1.3 Beneficiari di prestazioni aventi diritto	11
1.4	1.4 Principio degli aiuti finanziari (art. 7 LSu).....	11
1.5	Capacità di prestazione propria (sussidiarietà).....	13
1.6	1.6 Gruppi target	15
1.7	1.7 Prova del diritto alle prestazioni.....	15
1.8	Attività di volontariato	16
2.	Condizioni per gli aiuti finanziari	18
2.1	In generale	18
2.2	Rapporto contrattuale tra l'UFAS e l'OM	18
2.3	Definizione di organizzazione (OM e OSM).....	18
2.4	Definizione di organizzazione privata per l'aiuto al-le persone con disabilità.....	19
2.5	Sussidio AI/AVS	22
2.6	Prescrizioni minime in materia di struttura, gestione e reporting, revisione dei conti inclusa.....	24
2.7	Eccedenza di copertura e insufficienza di copertura – Contributo di copertura 4 (CC 4)	25
3.	Prestazioni sovvenzionate.....	27
3.1	Prestazioni/Categorie di prestazioni (secondo la panoramica delle prestazioni, allegato 1)	27

3.2	Prestazioni non destinate a persone specifiche (PSPIA).	28
3.3	Piani programmatici/ piani di valutazione	29
3.4	Comunicazione delle prestazioni (sito Internet, obbligo di pubblicazione, accessibilità ecc.)	30
3.5	Spese computabili/ricavi.....	32
3.6	Delimitazione delle prestazioni e regolamentazione delle compensazioni	32
4.	Procedura per gli aiuti finanziari	33
4.1	Contratto CCAF.....	33
4.1.1	Conclusione del CCAF (inoltro tramite la richiesta di aiuti finanziari)	33
4.1.2	Durata	33
4.1.3	Vie legali	33
4.1.4	Rapporto giuridico	33
4.1.5	Diritto di consultazione e obbligo di informare	33
4.1.6	Entrata in vigore e soluzioni transitorie.....	34
4.1.7	Inadempienza totale o parziale (sanzioni)	34
4.1.8	Rescissione del contratto	34
4.2	Reporting	35
4.2.1	Rapporti dell'organizzazione mantello (mandataria).....	35
4.2.2	Scadenze	36
4.3	Procedura	36
4.3.1	Modifiche.....	36
4.3.2	Requisiti qualitativi	37
4.3.3	Protezione dei dati	37
4.3.4	Audit dell'UFAS	37
4.3.5	Modalità di pagamento	38
4.3.6	Conclusione del periodo contrattuale	38
4.3.7	Pubblicazione del conto annuale e del rapporto di gestione	38

Allegati 39

1	Panoramica delle prestazioni – Prestazioni e categorie di prestazioni esercizio art. 47 LAI	39
2	Direttive sul reporting	39
3	Attestazione dei requisiti qualitativi.....	39
4	Calcolo della capacità di prestazione propria (modello)...	39

5	Calcolo della capacità di prestazione propria (schema)...	39
6	Guida al concetto di valutazione delle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità beneficiarie di aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI	39
7	Guida alla gestione orientata agli effetti e ai processi per le organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità beneficiarie di aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI – Parte specifica	39
8	Piano per eventi e corsi delle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità per la richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI	39
9	Elenco dei legami economici della mandataria.....	39
10	Dichiarazione di completezza (Ddc)	39

Abbreviazioni

AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo
CA	Contabilità analitica
CC	Contributo di copertura
CCAF	Contratto/i per la concessione di aiuti finanziari
CF	Contabilità finanziaria
cpv.	capoverso/i
CSOAA	Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli handicappati
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LPar	Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (RS 151.1)
LPD	Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LSu	Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1)
N.	Numero/i marginale/i
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OM	Organizzazione mantello (mandataria)
OSM	Organizzazione submandataria
PSPIA	Prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli handicappati
SCAF	Subcontratto per la concessione di aiuti finanziari
SCI	Sistema di controllo interno
SCP	Statistica dei costi e delle prestazioni
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1. Disposizioni generali

1.1 Basi giuridiche

- 1001 La conclusione e l'attuazione del contratto per la concessione di aiuti finanziari si fondano sulle seguenti basi giuridiche (elenco non esaustivo):
- articoli 74 e 75 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20);
 - articoli 108–110 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201);
 - articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10);
 - articoli 222–225 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101);
 - legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1);
 - Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli handicappati, valida per i sussidi degli anni d'esercizio 2024–2027 (CSOAA 2024–2027);
 - legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1);
 - legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (RS 151.1);
 - legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3).
- 1002 Gli allegati sono parte integrante della CSOAA. Le loro disposizioni sono assimilabili a quelle della circolare e vengono modificate nel quadro della stessa procedura.

1.2 Articolo sullo scopo

1003 Per promuovere e consentire l'autonomia e la responsabilità individuale dei beneficiari di prestazioni individuali dell'AI¹ secondo la prima parte, capitolo 3 della LAI come pure dei loro familiari, vengono erogati sussidi a organizzazioni private d'aiuto alle persone con disabilità.

Sono sostenute prestazioni fornite nell'ottica dell'aiuto all'autoaiuto e in particolare al fine di consentire e favorire la libertà di compiere le proprie scelte, la condotta partecipativa della vita (inclusione) e la piena partecipazione degli interessati ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Le prestazioni sostenute devono avere in primo luogo i seguenti obiettivi:

1. soddisfare l'attuale bisogno di aiuto e informazione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
2. promuovere lo sviluppo personale, l'autodeterminazione, l'autorappresentazione, l'autonomia e l'inclusione delle persone che beneficiano di prestazioni individuali dell'AI;
3. sensibilizzare la popolazione, le autorità e le istituzioni su temi relativi alla disabilità e contribuire alla promozione di una migliore accessibilità al contesto sociale e all'inclusione.

1004 Sono considerate persone con disabilità secondo l'articolo 74 LAI le persone che hanno beneficiato di una prestazione individuale dell'AI secondo la parte 1, capitolo 3 della LAI.

¹ Lo stesso vale per le persone che si trovano nella fase del rilevamento tempestivo o che rischiano di diventare invalide e sono quindi in procinto di richiedere una prestazione dell'AI. Sono considerate aventi diritto ai sussidi anche le persone che hanno beneficiato di una misura di pedagogia speciale ordinata da una competente autorità cantonale ai sensi degli articoli 4–6 dell'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007.

- 1005 Le organizzazioni mantello sono responsabili per la definizione delle priorità e la ripartizione dei sussidi tra le loro OSM, nonché per l'applicazione delle disposizioni contrattuali e delle prescrizioni della CSOAA.

1.3 Beneficiari di prestazioni aventi diritto

- 1006 Sono considerati beneficiari di prestazioni le persone con disabilità, i loro familiari e altre persone di riferimento che hanno un rapporto stretto con le persone con disabilità.

Le prestazioni a favore dei familiari o delle persone di riferimento possono essere fornite o consegnate in virtù dell'articolo 74 LAI soltanto fintantoché contribuiscono all'integrazione della persona assicurata. Se la persona avente diritto alle prestazioni viene meno (p. es. in seguito a decesso), viene a mancare anche questo requisito fondamentale per il diritto alle prestazioni.

- 1007 Nel caso delle prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli handicappati (PSPIA) fa parte dei beneficiari di prestazioni aventi diritto anche il vasto pubblico.
- 1008 Nella presente circolare è utilizzato in linea di massima il termine «persone con disabilità», che indica le persone di cui all'articolo sullo scopo.

1.4 Principio degli aiuti finanziari (art. 7 LSu)

- 1009 Gli aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI sono a destinazione vincolata e vengono concessi per prestazioni fornite in modo adeguato ed economico. In base alla legge sui sussidi, per l'esercizio art. 74 LAI va fatto ricorso proporzionalmente alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili (volontariato, contributi di partecipanti a corsi ecc.), ai mezzi finanziari esistenti / liberamente disponibili e ad altre fonti di finanziamento (donazioni e altri ricavi) (conforme al principio di «sussidiarietà»; v. allegati 4 e 5).

- 1010 La fornitura di prestazioni adeguata comprende, oltre all'impostazione dei contenuti, il rapido impiego dei sussidi AI/AVS per le prestazioni secondo l'articolo sullo scopo della presente circolare.
- 1011 In riferimento agli standard riconosciuti (p. es. ZEWO), anche le donazioni vanno impiegate in tempi brevi. Sono versati aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI conformemente all'articolo sullo scopo.
- 1012 Ai fini della presente circolare per «impiego rapido» s'intende l'impiego dei sussidi entro il periodo contrattuale in corso.
- 1013 Le eccedenze (CC 4 positivo) derivanti da attività nel quadro dell'articolo 74 LAI sono a destinazione vincolata e sono tese a compensare le fluttuazioni (coperture insufficienti) durante il periodo contrattuale in corso oppure vanno restituite al più tardi al momento dello scioglimento o della scadenza del contratto secondo l'articolo 74 LAI.

Conteggio fondo di compensazione / tabella di progressione

Il conteggio delle eccedenze e delle insufficienze di copertura viene effettuato alla conclusione di un periodo contrattuale. In linea di principio si applica il principio di consolidamento. Ciò significa che, all'interno di un CCAF, le eccedenze possono essere compensate con le carenze; tuttavia, una redistribuzione è ammessa solo a favore delle UVN che presentano una carenza.

Si applicano i limiti seguenti:

- al livello del CCAF, sono ammesse eccedenze (per contratto; consolidate) pari al massimo al 5 % di un sussidio AI annuo alla conclusione di un periodo contrattuale. Se tale limite viene superato, la differenza deve essere restituita tempestivamente al fondo AI.
- A livello CCAF (per contratto; consolidato), sono ammessi disavanzi fino al 50% di un contributo AI an-

nuale, che possono essere riportati al periodo successivo. Se tale limite viene superato, la differenza deve essere azzerata nel periodo successivo.

Nei casi di rigore comprovati, l'UFAS esaminerà il singolo caso e deciderà come procedere. A tal proposito, l'organizzazione mantello può concordare con l'UFAS, nel corso delle trattative contrattuali, che l'applicazione o il rimborso avvenga a rate, che sia riportato a un ulteriore periodo contrattuale oppure che si rinunci del tutto al rimborso.

1.5 Capacità di prestazione propria (sussidiarietà)

1014 Attuazione

La capacità di prestazione propria in base al principio di sussidiarietà (capacità economica propria, misure esigibili di autoaiuto e altre opzioni di finanziamento) viene determinata una sola volta all'inizio del periodo contrattuale per fissare il sussidio AI/AVS e vale per l'intero periodo contrattuale per l'OM. Dal calcolo della capacità di prestazione propria può risultare una riduzione del sussidio AI/AVS rispetto al periodo precedente, per l'OM o per le OSM. In tal caso, questa riduzione può essere attribuita ad altre OSM nel quadro del CCAF o all'OM.

La capacità di prestazione propria viene determinata nuovamente per ogni periodo contrattuale.

1015 Le organizzazioni vicine all'OM e alle OSM vengono prese in considerazione nel calcolo della capacità di prestazione propria. Si considerano «vicine» le organizzazioni che hanno uno stretto legame tra loro (p. es. nome simile, scopo, membri dell'organo dirigente, raccolta comune di donazioni o contratti di donazione ecc.) o che hanno un'influenza notevole sull'OM o sulle OSM.

1016 Calcolo

Il calcolo della capacità di prestazione propria si effettua determinando il substrato del capitale e il CC 4 (v. modello di calcolo).

1017 Substrato del capitale

Dal substrato del capitale calcolato² e dall'eventuale saldo della tabella di riporto (allegato x), se non è già contabilizzato in questo substrato, viene dedotto il substrato del capitale massimo ammissibile. Per «substrato del capitale massimo ammissibile» s'intende la somma dei costi totali per l'esercizio art. 74 LAI moltiplicata per 1,5 (massimo 18 mesi di copertura dei costi in assenza di ricavi). Se il saldo residuo è positivo, viene impiegato per ridurre gli aiuti finanziari nel periodo contrattuale (saldo positivo residuo: 4 = riduzione annua del substrato del capitale).

1018 Contributo di copertura 4 (CC 4)

In una fase successiva si prende in considerazione, come indicato di seguito, il CC 4 positivo medio, che viene fissato sulla base dei quattro anni (al massimo) precedenti disponibili (in un'ottica prospettiva). Se sul valore medio degli anni considerati incidono fattori significativi e straordinari (p. es. legati o donazioni una tantum molto elevati), questo elemento straordinario viene escluso dal calcolo. Se la stima del CC 4 così calcolata supera il limite del 2 per cento dei costi totali dell'esercizio art. 74 LAI e la soglia minima di 50 000 franchi, anche l'importo eccedente il limite del 2 per cento viene dedotto dall'importo degli aiuti finanziari considerato sulla base del periodo precedente.

1019 Deduzione di fondi nel calcolo della capacità di prestazione propria

² Substrato del capitale (capitale ripartito* dell'organizzazione al 31 dicembre dell'anno dell'ultima chiusura di esercizio riveduta):

- capitale versato
- + capitale libero (comprese le riserve libere e i fondi liberi)
- + fondi a destinazione vincolata art. 74 LAI
- immobilizzazioni ripartite necessarie per l'esercizio art. 74 LAI (p. es. immobili usati a tal fine ecc.)
- franchigia di 200 000 franchi

* Chiave di ripartizione:

se un'organizzazione è impegnata anche in altri rami d'esercizio, il substrato del capitale determinante è per principio computato nella misura del rapporto tra i costi totali dell'art. 74 LAI e le spese complessive secondo la CF.

In caso di esclusione di determinati fondi dal calcolo della capacità di prestazione propria, ad esempio per via dello scorporo di attività commerciali ai sensi dell'articolo 74 LAI a un'organizzazione nuova o esistente (spin-off), l'UFAS include tali fondi nel calcolo della capacità di prestazione propria.

1.6 Gruppi target

1020 Per la statistica delle prestazioni, le persone con disabilità sono raggruppate nei seguenti gruppi target:

persone con una o più disabilità secondo l'articolo 74 LAI, quali

- disabilità mentale/difficoltà di apprendimento;
- disabilità uditiva;
- disabilità fisica;
- disabilità in seguito a malattia;
- disabilità psichica;
- disabilità visiva;
- disabilità per disturbi della parola;
- disabilità in seguito a dipendenza.

Nella statistica delle prestazioni va rilevato il gruppo target primario.

1.7 Prova del diritto alle prestazioni

1021 L'UFAS può verificare in qualsiasi momento la prova del diritto alle prestazioni secondo il N. 1004 o il soddisfacimento di questo requisito. A tal fine deve, se del caso, deve essere inoltrata all'UFAS una tabella Excel contenente cognome, nome e data di nascita (gg, mm, aaaa) dei clienti che usufruiscono di consulenze con dossier (compresa la mediazione di servizi di interpretariato e di assistenza), di corsi e di accompagnamento a domicilio. In alternativa, l'OM può inserire nel dossier una copia della decisione relativa al provvedimento AI adottato.

La notifica del rilevamento precoce deve essere annotata e comprovata. La procedura deve essere stabilita caso per caso con la DO/VN.

Per gli eventi (denominati in passato «corsi di un giorno» e «luoghi d'incontro») non è necessaria alcuna prova. Tutte le organizzazioni tengono un elenco separato degli eventi, che deve essere inoltrato annualmente all'UFAS insieme al reporting (tramite i dati grezzi).

- 1022 Dopo aver raggiunto l'età di riferimento dell'AVS, i clienti aventi diritto continuano a essere considerati tali ai sensi della presente circolare.
- 1023 I clienti che sono diventati disabili solo dopo aver raggiunto l'età di riferimento dell'AVS sono considerati aventi diritto ai sensi della presente circolare in virtù dell'articolo 101^{bis} LAVS, ma vanno indicati separatamente e vengono conteggiati dall'UFAS a carico del Fondo AVS. Nell'interesse dei clienti interessati, l'OM e le OSM specializzate devono concludere un unico CCAF con l'UFAS, anche al fine di mantenere il più basso possibile l'onere amministrativo. La fornitura di prestazioni e il conteggio con l'UFAS avvengono sulla base delle disposizioni contrattuali secondo l'articolo 74 LAI.
- 1024 A livello CCAF non si possono dichiarare e conteggiare nell'ambito del reporting più prestazioni secondo l'articolo 101^{bis} LAVS di quelle computate in media per anno nel periodo precedente. L'importo massimo del sussidio AVS è stabilito nel CCAF.

1.8 Attività di volontariato

- 1025 Per «attività di volontariato» s'intende la fornitura di prestazioni da parte di persone cui non è versato alcun salario. Il sussidio AI/AVS è versato se queste prestazioni sono state convenute in un piano programmatico e adempiono i requisiti qualitativi posti. Sono indennizzate le spese assicurative, le spese amministrative per il reclutamento e il coordi-

namento, le spese effettivamente sostenute per pasti, spostamenti e materiale, nonché importi moderati (significativamente più bassi rispetto a salari comparabili) a titolo di riconoscimento dell'impegno profuso ecc.

2. Condizioni per gli aiuti finanziari

2.1 In generale

- 2001 Le organizzazioni che ricevono sussidi AVS/AI superiori a 300 000 franchi all'anno vanno iscritte nel registro di commercio.
- 2002 Le organizzazioni che ricevono aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI s'impegnano a rispettare la legge sulla parità dei sessi, in particolare le disposizioni volte a garantire un salario uguale per un lavoro di uguale valore a donne e uomini e l'eliminazione di svantaggi nei confronti delle persone con disabilità.

2.2 Rapporto contrattuale tra l'UFAS e l'OM

- 2003 L'UFAS conclude un CCAF secondo l'articolo 74 LAI e l'articolo 101^{bis} LAVS con organizzazioni mantello private per l'aiuto alle persone con disabilità. Le organizzazioni mantello ancorano i gruppi target e le prestazioni nei loro documenti di lavoro (ad esempio nella strategia), nel senso dell'articolo sullo scopo. La durata di questi contratti è di quattro anni.

2.3 Definizione di organizzazione (OM e OSM)

- 2004 **Funzione/Ruolo dell'organizzazione mantello (OM)**
L'OM è l'interlocutrice diretta dell'UFAS per quanto concerne il CCAF: tutti i contatti devono avvenire esclusivamente tramite gli interlocutori delle due parti contrattuali menzionati nel CCAF. L'OM gestisce, coordina, sostiene e monitora la fornitura contrattuale delle prestazioni da parte delle sue OSM e garantisce condizioni eque. Nei subcontratti (SCAF) sono definiti, tra l'altro, i sussidi AI/AVS, le categorie di prestazioni pattuite, le scadenze, le regole d'intervento e le possibilità di sanzione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

- 2005 L'OM assume la sua funzione e il suo ruolo interagendo attivamente con le sue OSM, che rappresenta nei confronti dell'UFAS.
- 2006 L'indennità annua per la funzione di organizzazione mantello viene fissata all'inizio di ogni periodo contrattuale e resta per principio invariata per la sua intera durata. L'indennità è calcolata in base ai sussidi formalmente richiesti per le OSM per il 2026 e ammonta, per ciascuna OSM, ad almeno 1000 franchi o al 5 per cento del sussidio AI/AVS della medesima, fino a un massimo di 5000 franchi.

Previa comunicazione alle OSM, l'OM può quindi fatturare alle medesime le prestazioni amministrative e/o di coordinamento fornite loro a livello centrale.

2.4 Definizione di organizzazione privata per l'aiuto al-le persone con disabilità

- 2007 **Condizioni per la concessione di aiuti finanziari**
La conclusione di un Contratto per la concessione di aiuti finanziari (CCAF) presuppone l'adempimento delle condizioni indicate nella presente circolare.
- 2008 La definizione di organizzazione per l'aiuto alle persone con disabilità vale sia per l'OM che per l'OSM. L'organizzazione deve essere di diritto privato e di utilità pubblica, essere esentata dalle imposte cantonali e da quella federale diretta nonché avere sede in Svizzera. Il suo obiettivo, definito negli statuti, deve essere senza scopo di lucro, di interesse pubblico e finalizzato al benessere di terzi. I mezzi finanziari devono essere impiegati in modo appropriato, economico e orientato ai risultati. L'organo dirigente è composto da membri indipendenti l'uno dall'altro. Il/La presidente (e il/la suo/sua supplente) e il/la responsabile della gestione (e il/la suo/sua supplente) non possono avere legami personali tra loro. I membri operativi dell'OM non hanno diritto di voto. La separazione personale tra il livello strategico e quello operativo è garantita in base alla dimensione dell'organizzazione, secondo il principio di una buona governance. L'OM dispone di uno SCI sufficiente (almeno

principio del doppio controllo, regolamentazione delle firme e delle competenze), che viene regolarmente verificato ed eventualmente adeguato e che può essere comprovato.

- 2009 L'organizzazione persegue l'obiettivo di impegnarsi in misura determinante a tutti i livelli in favore delle persone con disabilità e/o dei loro familiari stretti e di coinvolgerli (auto-rappresentazione). Le nuove assunzioni di collaboratori e le nuove nomine di membri di organi di direzione vanno effettuate in vista di questo obiettivo. L'attuazione di questi requisiti deve essere presa in considerazione dall'organizzazione nei suoi processi relativi al personale e può essere verificata nell'ambito di un audit in loco.
- 2017 A un'OM fanno capo organizzazioni e/o stabilimenti indipendenti dal punto di vista giuridico. L'OM garantisce che gli aiuti finanziari vengano impiegati in modo appropriato, economico e orientato ai risultati. Essa gestisce, coordina e verifica le prestazioni pattuite e rivolge la propria offerta al maggior numero possibile di (nuovi) clienti. Gli obiettivi delle prestazioni devono avere un legame con i documenti di lavoro dell'organizzazione (per esempio nella strategia).
- 2011 L'OM stessa fornisce le prestazioni stabilite contrattualmente (compreso l'onere per la funzione di organizzazione mantello) nella misura di almeno il 10 per cento del sussidio AI/AVS o, se il 10 per cento è inferiore a 300 000 franchi, almeno nella misura di 300 000 franchi. Per la fornitura delle altre prestazioni può ricorrere a terzi, concludendo con essi subcontratti (SCAF). Ogni SCAF deve essere concluso per iscritto, applicare – se del caso – le disposizioni della presente circolare e accordare all'OM e all'UFAS un diritto di consultazione degli atti.
- 2012 **Sono considerate OSM:**
- in primo luogo le organizzazioni private di utilità pubblica attive esclusivamente o in larga misura nell'ambito dell'aiuto alle persone con disabilità.
 - In secondo luogo, in assenza di organizzazioni di utilità pubblica dell'aiuto privato alle persone con disabilità ai

sensi del N. 2018 adatte a fornire le prestazioni conformemente al bisogno, possono essere prese in considerazione altre organizzazioni private di utilità pubblica. La documentazione comprovante questa situazione va inoltrata all'UFAS.

- In casi eccezionali è possibile collaborare con OSM che non rientrano nella categoria delle organizzazioni private di utilità pubblica. In questi casi l'OM deve dapprima dimostrare che per ragioni tecniche o economiche non è in grado di garantire una fornitura di prestazioni conforme al bisogno, né direttamente né ricorrendo ad altre OSM.

- 2013 Se un'OSM riceve sussidi AI/AVS tramite più CCAF per le prestazioni fornite, le OM interessate sono tenute a coordinare tra loro le prestazioni.
- 2014 In linea di massima, le OSM possono stipulare un contratto soltanto all'inizio di un nuovo periodo contrattuale. Per principio, possono invece rescinderlo in qualsiasi momento. Eventuali modifiche vanno immediatamente comunicate all'UFAS. In caso di rescissione, va effettuato un conteggio di eventuali fondi di compensazione (e saldi positivi secondo la tabella di progressione). Le nuove stipulazioni e le rescissioni di contratti vengono esaminate dall'UFAS, per verificarne la conformità alle disposizioni contrattuali, e approvate.
- 2015 Eventuali modifiche relative all'OM o alle OSM (p. es. cambiamento di nome) vanno comunicate immediatamente all'UFAS.
- 2016 **Nozione di «larga misura»**
L'OM deve occuparsi esclusivamente o in larga misura dell'aiuto a persone con disabilità.
- 2017 Il criterio della «larga misura» nel CCAF è adempiuto se a livello contrattuale l'OM rispetta almeno uno dei seguenti criteri per un anno d'esercizio:
- almeno il 50 per cento dei clienti è costituito da beneficiari di prestazioni;

- almeno 1000 clienti sono beneficiari di prestazioni;
- i costi totali per le prestazioni fornite ai beneficiari di prestazioni secondo l'articolo 74 LAI ammontano ad almeno 1 000 000 franchi.

- 2018 Le prestazioni devono essere offerte a livello nazionale o di regione linguistica e in modo costante. Le prestazioni secondo l'articolo sullo scopo devono essere fornite in Svizzera e vanno per principio rese pubbliche.
- 2019 L'OM s'impegna a verificare regolarmente la propria offerta, a ottimizzarla e, se del caso, ad adeguarla in funzione del bisogno attuale. L'UFAS deve essere informato dei risultati.

2.5 Sussidio AI/AVS

- 2020 I sussidi AI/AVS sono concessi unicamente per prestazioni fornite in modo appropriato, orientato ai risultati ed economico nonché destinate a beneficiari di prestazioni aventi diritto secondo l'articolo sullo scopo.
- 2021 I valori di riferimento per unità di prestazione accettati dall'UFAS sono stati ricalcolati* per il periodo contrattuale 2028–2029 e fungono da base per la valutazione dell'economicità. Il sussidio AI massimo per unità di prestazione (= tariffa) non può superare l'80 per cento del valore di riferimento e viene stabilito individualmente per ciascuna OM nell'ambito delle trattative contrattuali. Se i costi per unità di prestazione superano il relativo valore di riferimento a livello dell'OM, quest'ultima deve fornire una motivazione al riguardo nell'ambito del reporting. Se del caso, l'UFAS concorda misure adeguate con l'OM e, se necessario, adotta misure sanzionatorie secondo i N. 4008 segg.

* Quali valori di base per il calcolo sono stati usati dati statistici dell'Ufficio federale di statistica e dati comparativi di organizzazioni.

Per il periodo contrattuale 2028–2029 si applicano i seguenti valori di riferimento (esogeni):

fr. 129 all'ora per consulenza sociale / mediazione di servizi di assistenza / servizi di interpretariato / promozione dell'aiuto reciproco / media e pubblicazioni / accompagnamento a domicilio / PSPIA;

fr. 130 all'ora per la consulenza in materia di costruzione;

fr. 159 all'ora per la consulenza giuridica;

fr. 129 all'ora per corsi/eventi.

I valori di riferimento vengono riesaminati al più tardi dopo otto anni (due periodi contrattuali) e, se necessario, adeguati alle nuove circostanze.

- 2022 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio del periodo contrattuale precedente (v. art. 108^{quater} cpv. 1 OAI).
- 2023 Per il periodo contrattuale 2028–2029 i sussidi AI/AVS verranno adeguati al rincaro, tenendo conto sia dell'inflazione positiva che di quella negativa. Tuttavia, un'eventuale inflazione negativa sarà considerata soltanto fino alla tariffa di base prevista dal CCAF (valore alla fine del 2027). L'adeguamento al rincaro per un determinato anno corrente si basa sull'inflazione annua media al 31 dicembre dell'anno precedente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo e viene rettificato in base all'ultimo adeguamento. La correzione viene effettuata tramite gli acconti ordinari. Per il primo anno contrattuale (2028), l'adeguamento al rincaro sarà calcolato sulla base del livello dell'indice al 31 dicembre 2027.
- 2024 Per il periodo contrattuale 2028–2029 non saranno concessi sussidi per prestazioni nuove o più estese.
- 2025 A livello dell'OM e delle OSM il grado di finanziamento AI medio su quattro anni non può superare l'80 per cento. In caso di superamento di questo limite, il sussidio AI/AVS va ridotto di conseguenza.

Per «grado di finanziamento AI» s'intende il rapporto tra il sussidio AI/AVS e i costi totali dell'esercizio art. 74 LAI.

2.6 Prescrizioni minime in materia di struttura, gestione e reporting, revisione dei conti inclusa

- 2026 Rilevamento delle prestazioni e dei clienti**
Le organizzazioni devono rilevare in modo costante e sistematico le loro prestazioni nell'ambito dell'esercizio art. 74 LAI. I requisiti figurano nelle direttive sul reporting.
- 2027** Per le organizzazioni vanno applicati i seguenti standard di presentazione dei conti:
- per un sussidio AI/AVS (compresa l'indennità per la funzione di organizzazione mantello)
- fino a 300 000 franchi, le organizzazioni devono gestire la propria contabilità almeno secondo i principi commerciali;
 - per un sussidio AI/AVS superiore ai 300 000 franchi, devono gestire la propria contabilità secondo le norme Swiss GAAP RPC 21 e 28.
- 2028** Nell'ambito del reporting, per ogni OM e OSM va allestita una CA con ripartizione dei costi per centro di costo e per unità di costo per l'esercizio art. 74 LAI, che va inviata all'UFAS tramite l'OM unitamente alle ulteriori informazioni di base. L'OM elabora per l'UFAS una CA consolidata.
- 2029** La CA distingue i tipi di costo, i centri di costo e le unità di costo. La CA deve consentire di risalire alla CF (dichiarazione di tutte le spese e i ricavi). Dopo la delimitazione, le spese e i ricavi vanno ripartiti, per quanto possibile, direttamente tra le unità di costo. Se un'organizzazione è impegnata anche in attività non pertinenti all'esercizio art. 74 LAI, i ricavi che non possono essere interamente attribuiti a quest'ultimo vanno computati nella misura del rapporto tra i costi totali dell'esercizio art. 74 LAI e le spese complessive secondo la CF e ripartiti sull'esercizio art. 74 LAI.

2030 I centri di costo vanno ripartiti o compensati proporzionalmente tra le unità di costo. adeguata documentazione dei flussi di valori;

2031 Ulteriori requisiti figurano nelle direttive sul reporting.

2.7 Eccedenza di copertura e insufficienza di copertura – Contributo di copertura 4 (CC 4)

2032 Impiego del contributo AI e obbligo di rimborso (vale per l'OM e le OSM)

Principio della destinazione vincolata: un'eccedenza di copertura eventualmente risultante complessivamente per le unità di costo art. 74 (CC 4 positivo) non può essere distribuita né utilizzata per uno scopo diverso da quello previsto, ma va utilizzata negli anni successivi al fine del conseguimento degli obiettivi ed è soggetta a un obbligo di rimborso condizionale (v. N. 4011).

2033 Per tutte le organizzazioni il CC 4 viene registrato annualmente secondo la CA in una tabella di progressione. I saldi positivi devono corrispondere ai valori contabilizzati nel fondo di compensazione (v. allegato). Eventuali differenze rispetto a tale fondo vanno motivate. Alla fine di un periodo contrattuale è ammessa la compensazione di CC 4 negativi con CC 4 positivi.

Per ulteriori disposizioni relative alla gestione delle eccedenze o delle coperture insufficienti dopo la conclusione di un periodo contrattuale si rimanda al N. 1013.

2034 Nell'allegato al conto annuale dell'anno in esame va indicato che le eccedenze derivanti dagli aiuti finanziari sono capitali a destinazione vincolata del fondo di compensazione e vanno per principio rimborsate.

2035 Per le organizzazioni che beneficiano di un sussidio AI/AVS annuo superiore a 300 000 franchi, il CC 4 è contabilizzato al più tardi nell'anno successivo (ovvero l'anno seguente a quello in esame) e iscritto a bilancio in un fondo di

compensazione a destinazione vincolata art. 74 LAI separato. Nell'allegato al conto annuale va imperativamente aggiunta un'indicazione al riguardo. Per quanto concerne la compensazione, è applicabile per analogia il N. 2033.

L'OM deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento informazioni dettagliate circa l'alimentazione e l'impiego del fondo di compensazione. Questo fondo deve corrispondere alla tabella di progressione. Eventuali differenze rispetto al fondo vanno motivate (v. N. 2033).

Per ulteriori disposizioni relative alla gestione delle eccedenze o delle coperture insufficienti dopo la conclusione di un periodo contrattuale si rimanda al N. 1013.

- 2036 Valgono le seguenti regole:
- il conferimento massimo di sussidi AI/AVS al fondo di compensazione non può superare, per ciascun periodo contrattuale, l'importo cumulato dei sussidi AI/AVS previsti dal contratto per tale periodo (di norma quattro anni);
 - le correzioni della CA derivanti dal reporting dell'UFAS che incidono sul CC 4 devono essere apportate nel fondo di compensazione/nella tabella di progressione;
 - non è ammesso il trasferimento di contributi di copertura o di fondi di compensazione art. 74 LAI tra le organizzazioni (OM e OSM). Nei subcontratti l'OM può disciplinare caso per caso le prestazioni e i sussidi AI/AVS in conformità con il N. 2011;
 - non sono ammessi fondi di compensazione negativi.

3. Prestazioni sovvenzionate

3.1 Prestazioni/Categorie di prestazioni (secondo la panoramica delle prestazioni, allegato 1)

Prestazioni destinate a persone specifiche

Principio

Tutte le prestazioni sovvenzionate sono definite in piani programmatici convenuti contrattualmente in conformità con l'articolo sullo scopo e per i vari gruppi target.

Per principio, le prestazioni secondo l'articolo 74 LAI si rivolgono a tutte le fasce d'età degli assicurati AI e ai loro bisogni, e, in misura finanziariamente limitata, anche alle fasce d'età degli assicurati AVS.

3001 Prestazioni per singole persone con disabilità e i loro familiari:

- consulenza sociale e nell'organizzazione della realtà quotidiana da parte di specialisti;
- consulenza sociale e nell'organizzazione della realtà quotidiana da parte di diretti interessati (consulenza tra pari) con il sostegno di specialisti;
- mediazione di servizi di assistenza da parte di specialisti;
- accompagnamento a domicilio da parte di specialisti;
- consulenza in materia di costruzione da parte di specialisti;
- consulenza giuridica da parte di specialisti.

Indicazione generale:

le attività di base per le singole prestazioni sono indicate separatamente nel piano programmatico e fanno parte integrante della prestazione per singole persone specifiche in questione.

3002 Prestazioni per gruppi di persone con disabilità e i loro familiari:

- media e pubblicazioni redatti e pubblicati garantendone l'accessibilità per i gruppi target;
- sviluppo, elaborazione e diffusione di materiale informativo e media redatti e pubblicati in modo accessibile per i gruppi target;
- centro d'informazione e documentazione;
- promozione dell'autoaiuto da parte di specialisti;
- corsi per le persone con disabilità e per i loro familiari (con e senza pernottamento). I contenuti dei corsi, in particolare gli obiettivi e la trasmissione delle informazioni, devono essere impostati specificamente per i gruppi target. Va garantita l'accessibilità del bando d'iscrizione e dell'attuazione (anche per le persone con disabilità multiple e i loro familiari). Affinché le prestazioni siano computabili si applicano anche in questo caso i principi del contenuto specifico per il gruppo target in conformità al relativo piano programmatico e dell'accessibilità nel bando d'iscrizione e nell'attuazione del corso;
- eventi (comprese le prestazioni in passato denominate «corsi di un giorno» e «luoghi d'incontro») per le persone con disabilità e i loro familiari. I contenuti, in particolare gli obiettivi e la trasmissione delle informazioni, devono essere impostati specificamente per i gruppi target. Va garantita l'accessibilità del bando d'iscrizione e dell'attuazione (anche per le persone con disabilità multiple e i loro familiari). Per gli eventi non occorre fornire la prova che i partecipanti sono beneficiari di prestazioni AI aventi diritto.

Indicazione generale:

Le attività di base vanno indicate separatamente nel piano programmatico.

3.2 Prestazioni non destinate a persone specifiche (PSPIA)

3003 Prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli handicappati PSPIA:

- media e pubbliche relazioni in generale;

– attività di base con tema specifico / progetti art. 74 LAI;

- 3004 I progetti art. 74 LAI con un volume di spesa superiore a 100 000 franchi vanno sottoposti preventivamente all'UFAS per approvazione. Le richieste inviate successivamente per progetti già avviati non vengono approvate con effetto retroattivo. Per i progetti approvati va redatto un reporting annuale, da inoltrare all'UFAS. Quest'ultimo si riserva di coordinare le autorizzazioni ai progetti con l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD). I progetti in corso e quelli conclusi con un volume di spesa superiore a 100 000 franchi vanno pubblicati sul sito Internet dell'organizzazione in un portfolio (contenente mandato, organizzazione, tappe principali e conclusione del progetto). I progetti con un volume di spese inferiore a 100 000 franchi non necessitano dell'approvazione preventiva dell'UFAS. Devono tuttavia esserne documentati gli obiettivi e i contenuti.

3.3 Piani programmatici/ piani di valutazione

- 3005 I piani programmatici descrivono le prestazioni e i relativi obiettivi che rientrano nell'ambito dell'esercizio art. 74 LAI. Essi sono parte integrante del CCAF 2028–2029.

I piani di valutazione, inclusi i modelli di risultato, descrivono la gestione strategica orientata ai risultati e ai processi delle prestazioni che rientrano nell'ambito dell'esercizio art. 74 LAI. Questi piani sono parte integrante del CCAF 2028–2029.

- 3006 L'OM deve presentare per ogni categoria di prestazioni prevista (v. punti 3.1 e 3.2) un piano programmatico, possibilmente consolidato, per tutte le organizzazioni con le stesse prestazioni aderenti al medesimo contratto (OM e OSM).

Inoltre, per ogni OM deve essere inoltrato un piano di valutazione, da elaborare per la prestazione definita in modo specifico nel contratto per il periodo 2028–2029.

In linea di massima la fornitura delle prestazioni deve basarsi su un piano di valutazione (incluso un modello di efficacia) che descrive il modo in cui l'organizzazione gestisce in modo orientato ai risultati e ai processi l'insieme delle prestazioni da essa proposte nell'ambito dell'esercizio art. 74 LAI. A seconda della composizione dell'OM e delle sue OSM, questo piano di valutazione generale può essere elaborato in forma consolidata per l'OM nel suo complesso oppure per ogni singola organizzazione. Questi piani di valutazione generali devono essere inoltrati insieme alla richiesta relativa al periodo contrattuale 2028–2029.

L'OM deve presentare per almeno una categoria di prestazioni prevista (v. punti 3.1 e 3.2) un piano di valutazione specifico (incluso un modello di efficacia), possibilmente consolidato, per tutte le organizzazioni con le stesse prestazioni aderenti al medesimo contratto (OM e OSM). L'ampiezza della valutazione specifica è oggetto delle trattative contrattuali tra l'OM e l'UFAS. A seconda dell'oggetto di valutazione concordato, l'OM inoltra il piano o i piani di valutazione specifico/i per ciascun tipo di prestazione entro la fine del primo semestre del periodo contrattuale 2028–2029. Prima dell'inizio delle trattative per il periodo contrattuale successivo, va presentato all'UFAS un rapporto sugli effetti previsti e imprevisti e, in generale, sull'andamento della gestione orientata ai risultati e ai processi.

Ulteriori requisiti figurano nella guida relativa alla gestione strategica orientata ai risultati e ai processi (parte generale e parte specifica; disponibile in tedesco e in francese).

3.4 Comunicazione delle prestazioni (sito Internet, obbligo di pubblicazione, accessibilità ecc.)

- 3007 Le organizzazioni pubblicano in modo chiaro e facilmente reperibile i contenuti delle loro prestazioni sul loro sito Internet nonché tramite i loro canali sui social media e i loro media stampati. Devono garantire l'accessibilità sia a livello di contenuto che sul piano tecnico (p. es. con informazioni in lingua facile, facilmente leggibili ecc.).

Principio concernente l'accessibilità:

- tutte le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità che beneficiano di aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI devono rendere le proprie informazioni il più possibile accessibili, idealmente secondo i criteri delle linee guida per l'accessibilità dei siti web (WCAG 2.1; livelli di conformità A, AA e AAA);
- le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità dichiarano sui loro siti web lo standard di accessibilità adottato, ad esempio:
 - indicando lo standard adottato in linea di massima dai propri siti web per ogni gruppo target (persone con disabilità fisica, disabilità uditiva, disabilità visiva; lingua facile, epilessia ecc.),
 - descrivendo le deroghe allo standard in questione,
 - informando gli utenti sulle possibilità di segnalazione di eventuali errori riscontrati nell'attuazione dell'accessibilità (il cui mantenimento è un processo continuo).

In linea di massima occorre attenersi a quanto segue, salvo eccezioni che possono essere concordate caso per caso con l'UFAS:

- il proprio gruppo target deve beneficiare almeno di un'accessibilità di livello A secondo le WCAG; per gli altri gruppi target, l'accessibilità può essere garantita anche solo in modo mirato (dovrà però essere garantita integralmente entro il periodo contrattuale 2032–2035, nel quale sarà richiesto come minimo il livello A per tutti i gruppi). Link: [WCAG Compliance 2026: Standards and Requirements](#).
- Un'ulteriore deroga è prevista per le organizzazioni di piccole dimensioni, con un sussidio AI inferiore a 100 000 franchi.

3.5 Spese computabili/ricavi

- 3008 Le spese e i ricavi previsti per ogni anno contrattuale vanno indicati nel piano programmatico; prima della stipulazione del contratto l'UFAS ne verifica la plausibilità.

3.6 Delimitazione delle prestazioni e regolamentazione delle compensazioni

- 3009 Per ogni CCAF viene fissato un importo massimo del sussidio AI/AVS complessivo. Questo comprende un importo massimo del sussidio AI/AVS per le prestazioni non destinate a persone specifiche. Per l'importo massimo del sussidio AVS si rimanda al N. 1024.
- 3010 Nel caso delle prestazioni non destinate a persone specifiche (PSPIA), per la prestazione «Media e pubbliche relazioni in generale» (categoria di compensazione B) è fissato un sussidio AI/AVS massimo del 5 per cento del sussidio AI/AVS complessivo (= 100 %).
- 3011 Tra le prestazioni destinate a persone specifiche è possibile procedere a compensazioni (tra prestazioni supplementari e mancanti). Il sussidio AI/AVS non impiegato per le prestazioni non destinate a persone specifiche può essere compensato con prestazioni supplementari destinate a persone specifiche. Se nel periodo contrattuale alcune prestazioni non possono essere fornirle, occorre informarne per tempo l'UFAS.

4. Procedura per gli aiuti finanziari

4.1 Contratto CCAF

4.1.1 Conclusione del CCAF (inoltro tramite la richiesta di aiuti finanziari)

- 4001 Per la stipulazione di un CCAF, l'OM deve presentare preventivamente una richiesta formale all'UFAS. La richiesta deve essere presentata per via elettronica tramite la piattaforma eSub entro il 30 giugno 2027, allegando la documentazione richiesta.

Al termine delle trattative contrattuali con l'OM verrà sottoscritto il CCAF, che sarà considerato stipulato con la firma del contratto, compresi gli allegati.

4.1.2 Durata

- 4002 Il periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2028 e si conclude il 31 dicembre 2029.

4.1.3 Vie legali

- 4003 Qualora un'organizzazione mantello e l'UFAS non giungano a un accordo contrattuale, l'UFAS emana su richiesta una decisione impugnabile in materia di diritto ai sussidi.

4.1.4 Rapporto giuridico

- 4004 Il contratto con l'UFAS disciplina il rapporto giuridico tra l'UFAS e l'OM.

4.1.5 Diritto di consultazione e obbligo di informare

- 4005 L'OM e le OSM sono tenute in qualsiasi momento a fornire all'UFAS informazioni sull'impiego dei sussidi, ad autorizzare la consultazione di tutta la documentazione rilevante da parte degli organi di controllo e a dar loro accesso ai locali aziendali dell'OM e delle OSM (cfr. art. 15c LSu). Una tale verifica è di regola preannunciata dall'UFAS, ma in certi casi può essere effettuata anche senza preavviso. In

caso di modifica degli statuti nel corso del periodo contrattuale, una copia degli statuti (dell'OM e delle OSM) deve essere immediatamente sottoposta all'UFAS.

4.1.6 Entrata in vigore e soluzioni transitorie

- 4006 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2028 ed è applicabile al periodo contrattuale 2028–2029.
- 4007 In casi di rigore l'UFAS può concordare con l'OM soluzioni transitorie per l'attuazione della presente circolare. Si ha un caso di rigore quando gli adeguamenti derivanti dalle nuove disposizioni mettono fortemente a rischio l'esistenza dell'OM o delle OSM (in particolare il fallimento).

4.1.7 Inadempienza totale o parziale (sanzioni)

- 4008 Se l'OM può prevedere che non le sarà possibile raggiungere gli obiettivi e adempiere le condizioni o i presupposti stabiliti nel contratto, deve immediatamente informare l'UFAS per iscritto e presentargli una proposta riguardo all'ulteriore modo di procedere. Se non è d'accordo con la proposta avanzata o viene a conoscenza in altro modo dell'inadempienza totale o parziale, l'UFAS emette una diffida nei confronti dell'OM, ingiungendole un termine per l'eliminazione dei vizi o il ripristino della conformità al contratto. Con la diffida, l'UFAS può sospendere gli aiuti finanziari o chiederne la restituzione (v. N. 4018). Successivamente, la procedura è disciplinata dall'articolo 28 LSu.
- 4009 Se l'OM viola il proprio obbligo di informare, l'UFAS può negarle la concessione di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione dei sussidi già versati, secondo l'articolo 40 LSu.

4.1.8 Rescissione del contratto

- 4010 Se l'OM ha ottenuto la concessione degli aiuti finanziari violando norme giuridiche oppure sulla base di dichiarazioni inesatte o incomplete, l'UFAS può rescindere il contratto in qualsiasi momento. Con la rescissione, l'UFAS

esige la restituzione dei sussidi già versati, secondo gli articoli 30 seg. LSu.

- 4011 Se un CCAF secondo l'articolo 74 LAI non viene proseguito (p. es. in seguito a disdetta, mancato rinnovo del contratto, scioglimento dell'organizzazione), per le prestazioni già fornite va rimborsato il saldo del conteggio finale. L'eventuale saldo delle riserve di copertura accumulate (CC 4 positivo) deve essere immediatamente restituito all'UFAS.

Per ulteriori disposizioni relative alla gestione delle eccedenze o delle coperture insufficienti dopo la conclusione di un periodo contrattuale si rimanda al N. 1013.

4.2 Reporting

4.2.1 Rapporti dell'organizzazione mantello (mandataria)

- 4012 **Dati annuali del reporting**
Per ogni anno contrattuale l'OM deve inoltrare entro i termini previsti i dati del reporting corretti e completi tramite gli appositi moduli. Inoltre, devono essere forniti i cosiddetti dati grezzi. Ulteriori indicazioni sono riportate nell'allegato 2.
- 4013 L'OM provvede affinché le ore prestate per le singole attività siano riconducibili alla persona che ha fornito la prestazione.
- 4014 Ogni anno, per ogni organizzazione vanno inoltre messi a disposizione dell'UFAS in forma elettronica i seguenti dati:
- elenco dei legami economici (OM; soltanto all'inizio del periodo contrattuale);
 - dati grezzi dell'OM e delle OSM;
 - rapporto/i annuale/i e/o rapporto/i di gestione dell'OM e delle OSM;
 - rapporto/i di revisione firmato/i dell'OM e delle OSM.
- 4015 Le organizzazioni che beneficiano di un sussidio AI/AVS annuo inferiore a 300 000 franchi hanno la possibilità di

inoltrare il rapporto dell'ufficio di controllo (compreso il conto annuale riveduto).

- 4016 I requisiti dettagliati figurano nelle direttive sul reporting.
- 4017 Dopo aver esaminato i dati del reporting, l'UFAS redige un rapporto annuale intermedio all'attenzione dell'OM. L'OM trasmette il rapporto all'organo di gestione.
- 4018 Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali, i dati e le informazioni richiesti devono essere trasmessi entro i termini previsti, in modo corretto e completo, utilizzando i moduli messi appositamente a disposizione. Se ciò non avviene o se sussistono dubbi fondati di altra natura in merito all'adempimento del contratto, l'UFAS può trattenere o ridurre gli ulteriori acconti fino a quando i dati e le informazioni richiesti non siano disponibili in qualità sufficiente e possano essere elaborati o fino a quando non sia stata garantita la conformità alle disposizioni contrattuali (v. N. 4008).

4.2.2 Scadenze

- 4019 I dati del reporting dell'anno in esame menzionati nelle direttive sul reporting vanno inoltrati all'UFAS entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il termine può essere prorogato solo in casi imprevedibili e debitamente motivati.
- 4020 L'inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

4.3 Procedura

4.3.1 Modifiche

- 4021 Le modifiche dei dati di contatto dell'OM e degli statuti vanno comunicati per iscritto all'UFAS con l'apposito modulo.
- Nota: la mandataria deve comunicare all'UFAS per iscritto, con firma doppia, qualsiasi modifica delle coordinate del

conto per il versamento dei sussidi AI/AVS, anche in questo caso tramite l'apposito modulo.

- 4022 È possibile proporre nuove categorie di prestazioni nel corso del periodo contrattuale soltanto in casi eccezionali, presentando il relativo piano programmatico e previa autorizzazione dell'UFAS. La soppressione di categorie di prestazioni stabilite nel contratto deve essere tempestivamente comunicata all'UFAS, indicandone il motivo.

4.3.2 Requisiti qualitativi

- 4023 I requisiti qualitativi comprendono prescrizioni e criteri di verifica qualitativi concernenti:

- la struttura dell'organizzazione;
- il personale;
- la qualità dei processi delle prestazioni;
- i risultati.

- 4024 L'OM è responsabile per l'adempimento dei requisiti qualitativi (compresa l'osservanza dei termini) da parte sua e delle OSM aderenti al contratto.

4.3.3 Protezione dei dati

- 4025 Le parti contraenti s'impegnano a rispettare le regolamentazioni federali e cantonali vigenti in materia di protezione dei dati.

4.3.4 Audit dell'UFAS

- 4026 Gli audit sono tesi a valutare l'adempimento dei requisiti e delle direttive concernenti gli aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI. Per questo esame l'UFAS è, tra l'altro, autorizzato a richiedere dati personali. A livello dell'OM è effettuato almeno un audit per periodo contrattuale. Se del caso, possono essere svolti audit supplementari, o eventualmente audit presso le OSM.

4.3.5 Modalità di pagamento

- 4027
- Il sussidio AI/AVS di un periodo contrattuale viene versato in otto acconti.
 - Con gli acconti viene pagato di regola il 50 per cento del sussidio annuo AI/AVS.
 - Gli acconti vengono confrontati di volta in volta con le prestazioni effettivamente fornite secondo i dati del reporting (sottoposti a una verifica di plausibilità) e, in caso di divergenza superiore al 20 per cento, adeguati di conseguenza.
 - Il sussidio AI/AVS viene conteggiato alle tariffe stabilite contrattualmente per unità di prestazione conformemente alla sezione «Übersicht Verteilung IV-/AHV-Beitrag auf die Behindertenorganisationen (VN und UVN)» del modulo.
 - Al termine del periodo contrattuale viene effettuato un conteggio delle prestazioni effettivamente fornite. Il saldo di compensazione per l'intero periodo contrattuale è calcolato dopo la presentazione e la verifica dei dati (definitivi) del reporting dell'ultimo anno contrattuale.
 - Un eventuale saldo residuo a favore dell'UFAS risultante dal conteggio finale può essere compensato con i sussidi AI/AVS del periodo successivo.

4.3.6 Conclusione del periodo contrattuale

- 4028
- Alla conclusione del periodo contrattuale si effettua un conteggio finale.

4.3.7 Pubblicazione del conto annuale e del rapporto di gestione

- 4029
- I conti annuali e i rapporti di gestione devono essere pubblicati ogni anno in tempi brevi (p. es. dopo l'approvazione da parte dell'assemblea) sull'eventuale sito web dell'organizzazione. I rapporti di valutazione vanno elaborati una volta per ogni periodo contrattuale e pubblicati in forma adeguata.

Allegati

- 1 Panoramica delle prestazioni – Prestazioni e categorie di prestazioni esercizio art. 47 LAI**
- 2 Direttive sul reporting**
- 3 Attestazione dei requisiti qualitativi**
- 4 Calcolo della capacità di prestazione propria (modello)**
- 5 Calcolo della capacità di prestazione propria (schema)**
- 6 Guida al concetto di valutazione delle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità beneficiarie di aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI**
- 7 Guida alla gestione orientata agli effetti e ai processi per le organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità beneficiarie di aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI – Parte specifica**
- 8 Piano per corsi ed eventi delle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità per la richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI**
- 9 Elenco dei legami economici della mandataria**
- 10 Dichiarazione di completezza (Ddc)**